

All'

**AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA
del Comune di Battaglia Terme (Pd)**

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191)

...I sottoscritt.....

----- (1)

Il Signor

CEDENTE

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita	Comune di residenza
Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Codice Fiscale
Tipo di documento e numero	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio

*dichiara che in data (2)..... ha ceduto in (3).....
per uso (abitazione, negozio, ufficio ecc...)..... al Sig.:*

CESSIONARIO

Cognome	Nome	Data di nascita
Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita	Comune di residenza
Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Codice Fiscale
Tipo di documento e numero (4)	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio

*Inerente il **FABBRICATO** sottoindicato, già adibito a (abitazione, negozio, ufficio ecc...).....sito in:*

Comune	Provincia	Via/Piazza		
Numero civico	C.A.P.	Piano		
Scala	Interno	Vani	Accessori	Ingressi

.....
(DATA) (5)

.....L.....DICHIANANTE.....
IL COMPILATORE (FIRMA)

- (1) Cancellare la parte che non interessa.
- (2) Indicare la data dell'atto di cessione.
- (3) Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto, comodato ecc.)
- (4) Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
- (5) Indicare la data di compilazione del modulo.

Comunicazioni e richieste

Cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

1. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza di Battaglia Terme (il Sindaco), entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene. E' indispensabile indicare gli estremi del documento di identità o di riconoscimento sia del cedente che del cessionario dell'immobile; il cedente dovrà altresì allegare alla "Comunicazione di Cessione di Fabbricato" anche la fotocopia del documento di riconoscimento del cessionario.
2. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso. L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
3. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non debba essere ripetuta.
4. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
5. Come chiarito da una nota del Ministero dell'Interno datata 18.11.2004: "la comunicazione di cessione di fabbricato in commento non si sovrappone alla denuncia obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti, ovvero assuma alle proprie dipendenze una persona straniera od apolide, anche se parente od affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà od il godimento di beni immobili, rustici od urbani posti nel territorio dello stato (prevista dal D.Lgs. 286/1998) avendo quest'ultima una finalità diversa da quella tipica della cessione fabbricati." Pertanto, la conseguenza pratica è che la cessione parziale o totale di un fabbricato al cittadino extracomunitario impone al dante causa due distinti adempimenti: 1) la comunicazione all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ai sensi del D.L. 21.03.1978, n. 59; 2) l'ulteriore trasmissione dei dati richiesti dal D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998.
6. **La "Comunicazione di Cessione di Fabbricato", unitamente all'esibizione dei documenti "in originale" sia del cedente che del cessionario, deve essere presentata a mano, in duplice copia, all'Ufficio Protocollo del Comune di Battaglia Terme ubicato presso la Sede Municipale di Viale A.Volta n. 4, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o il alternativa nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi personalmente e con i documenti "in originale" presso tale ufficio, la comunicazione dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R od all'indirizzo Pec battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net; non si accettano comunicazioni pervenute via telefax o e-mail.**
7. **L'inosservanza della "Comunicazione di Cessione di Fabbricato" all'Autorità di Pubblica Sicurezza, così come l'incompletezza dei dati forniti nonché la loro parziale o totale omissione, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 1.549,00 così come stabilito dalla normativa vigente in materia.**